

Pensioni - Militari in regime misto – Aliquota del 44 per cento di cui all'art. 54 comma primo del D.P.R. n. 1092/73 – Non applicabilità ai militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni – Non sussiste.

Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale di Appello – 8.11.2018 n. 422 – Pres. Ciaramella - Rel. Mignemi – A.F. (Avv. Pacciarini) – INPS (Avv.ti Caliulo, Carcavallo, Patteri, Preden).

Il secondo comma dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, stabilendo che la percentuale del 44% della base pensionabile – prevista dal primo comma per il militare che abbia maturato un'anzianità di servizio tra i quindici e i venti anni – viene aumentata dell'1,80 % per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, disciplina l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità superiore ai 20 anni e chiarisce che la disposizione del primo comma non può essere limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.

FATTO - Con la sentenza n. 6, depositata il 21.2.2018, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria respingeva il ricorso proposto da F. A., inteso a vedersi riconosciuto il diritto alla quantificazione del trattamento pensionistico, per la sola parte retributiva, in base all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1954.

Secondo il Giudice di prime cure, al ricorrente, avendo maturato quarant'anni di servizio, non spetterebbe l'aumento richiesto, non trovandosi nella situazione descritta dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello F. A. lamentando, con un unico motivo, l'“Erroneità della sentenza gravata per violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art 54 co. 1 D.P.R. 1092/1973”.

Secondo l'appellante, sarebbe errata l'interpretazione dell'art. 54, accolta dalla Sezione territoriale, secondo la quale, avendo, l'interessato, maturato più di venti anni di anzianità, non rientrerebbe nell'ambito di applicabilità della predetta disposizione normativa, riferibile solo ai militari andati in congedo con anzianità tra i quindici e i venti anni.

In tal senso, deporrebbe la circostanza che l'art. 54 disciplina anche il caso di militari che abbiano maturato un periodo di servizio maggiore di venti anni, disponendo che, a costoro, spetti l'aliquota dell'1,80%, per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

Inoltre, la sentenza avrebbe errato nell'accogliere la tesi dell'INPS, secondo cui l'applicabilità dell'art. 54 sarebbe limitata solo alle pensioni calcolate interamente con criterio retributivo, non trovando, detta tesi, alcun riscontro nella normativa di riferimento.

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "Conclude affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolto il ricorso proposto dal Sig. F. e, per gli effetti, venga accertata e dichiarata l'illegittimità/infondatezza del provvedimento n. PG12016842486 del 15.01.2016 emesso dell'INPS sede di Perugia nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'aliquota pensionabile del 44% totale; e, conseguentemente, venga condannata l'INPS, per quanto di competenza, al ricalcolo della pensione dal 14.4.2016, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di causa. ".

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, preliminarmente, che la commistione in un unico motivo di doglianze riconducibili ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. comporterebbe l'insanabile contraddizione della denuncia. Il vizio di omessa pronuncia o quello di ultra o extra-petizione, infatti, presupporrebbe la totale carenza del provvedimento ritenuto indispensabile per la definizione della causa, mentre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto presupporrebbe, invece, l'esistenza di determinazioni assunte dal Giudice, che, tuttavia, si ritengono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Nel merito, secondo l'INPS, l'art. 54 citato si riferirebbe solo all'ipotesi in cui l'assicurato sia cessato dal servizio permanente, dopo un periodo non inferiore a quindici anni e non superiore a venti anni e sia stato collocato in pensione.

La norma introdurrebbe una disposizione connotata dal carattere della specialità e, pertanto, ne andrebbe esclusa l'applicazione estensiva o analogica.

Secondo l'Istituto previdenziale, al F., Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, andrebbe applicato l'art. 6 della L. n. 1543 del 1963, la cui vigenza sarebbe stata confermata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179 del 2009, che disciplinerebbe la modalità di calcolo della pensione spettante al personale dei Corpi di polizia.

Inoltre, le aliquote pensionistiche sarebbero state oggetto di ridimensionamento per effetto dell'art. 17, comma 1, della L. n. 724 del 1994 e, comunque, a decorrere dall'1.1.1996, il sistema delle aliquote di rendimento sarebbe cessato in concomitanza con l'introduzione del calcolo contributivo che nella fattispecie inciderebbe, trattandosi di pensione liquidata col sistema misto.

Pertanto, secondo l'Istituto previdenziale, anche a voler ritenere l'applicabilità dell'art. 54, il gravame sarebbe comunque infondato, poiché basato su una interpretazione irrazionale della norma, estendendo, illegittimamente, all'assicurato in servizio, l'applicazione di una norma prevista solo per il militare cessato dal servizio con anzianità compresa tra i quindici ed i venti anni.

Inoltre, ribadiva l'INPS che la disposizione non sarebbe applicabile anche al calcolo contributivo, fondato solo sulla provvista degli apporti che il datore di lavoro fa affluire all'ente previdenziale, anche per la parte a carico del lavoratore.

Infine, poiché il ricorrente, al 31.12.1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 17 anni e dodici giorni, applicando l'aliquota del 44% all'anzianità di venti anni, si registrerebbe una doppia valorizzazione del periodo di servizio compreso nell'intervallo temporale tra i 20 anni e i 17 anni e 12 giorni, effettivamente maturati dall'assicurato alla data del 31 dicembre 1995.

Concludeva, quindi, l'INPS per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

All'udienza del 30 ottobre 2018, le parti insistevano nelle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita contraddittorietà, in ragione della commistione, in unico motivo, di doglianze riconducibili ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., avendo, l'appellante, con un unico motivo, dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973.

In primo luogo, va chiarito che l'appello in materia pensionistica, innanzi a questa Corte, è compiutamente disciplinato dal Codice di Giustizia Contabile ed in particolare dall'art. 170 c.g.c. e dalle disposizioni di cui ai Capi I e II della Parte VI del medesimo codice.

Sicché inconferente risulta il richiamo all'art. 360 c.p.c.

In ogni caso, a prescindere dal titolo del motivo di appello, non è dato ravvisare, nei contenuti dello stesso, alcuna contraddizione, contestando, l'appellante, la erronea interpretazione e applicazione dell'art. 54 del T.U. n.1092 del 1973.

Nel merito, l'appello merita accoglimento.

La legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo".

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il c.d. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità

successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più, cfr. art. 7 L. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto-calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione, A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 dispone, ai primi due commi che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'INPS che vorrebbe applicabile agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri l'art. 6 della L. n. 1543 del 1963, invece dell'art. 54, proprio l'INPDAP, nella circolare n. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha chiarito che "Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; (...). "

Peraltro, il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, applicabile anche agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, a norma dell'art. 1, secondo cui: "1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate", all'art. 1867, proprio in materia di "aliquote di rendimento", dispone che "1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092". Il riferimento all'art. 54, contenuto nella disposizione normativa innanzi riportata, ne conferma la vigenza e la applicabilità agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

In ordine, poi, all'applicabilità del primo e secondo comma dell'art. 54 ai militari con anzianità di servizio utile superiore ai venti anni, con riferimento alla parte di pensione calcolabile con il sistema retributivo, si contrappongono due diversi orientamenti.

Secondo la difesa dell'INPS tale norma -e quindi l'aliquota del 44%- si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. Secondo la giurisprudenza minoritaria (Sez. Veneto, sent. n. 46 del 2018; Sez. Piemonte, sent. n. 63 del 2018), tale interpretazione risponderebbe ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando maggiormente aderente al dato letterale e coerente con la natura speciale della disposizione, che attribuirebbe un trattamento di favore e, pertanto, sarebbe da interpretarsi in senso restrittivo.

Inoltre, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe avuto una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio. A detto orientamento, se ne contrappone altro, nettamente maggioritario, della giurisprudenza di questa Corte (Sez. Toscana, sent. n. 261 del 19.10.2018; Sez. Sardegna, sent. n. 2 del 4.1.2018; sent. n. 68

del 4.4.2018; Sez. Calabria, sent. n. 206 del 17.9.2018; sent. n. 53 del 20.4.2018; Sez. Liguria n. 272 del 18.10.2018; Sez. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 67 del 20.7.2018; Sez. Lombardia, sent. n. 130 del 27.6.2018; Sez. Puglia, sent. n. 447 del 29.5.2018; Lombardia, sent. n. 191 e 130 del 2018), che il Collegio condivide.

Innanzitutto, come detto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'INPS, proprio l'INPDAP, nella circolare n. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha chiarito che "/// computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; (...)." e non dall'art. 6 della L. n. 1543 del 1963.

La disciplina di cui all'art. 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973.

Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell'art. 54, nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedono un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. Vi è anche da osservare che il D.Lgs. n. 165/1997, concernente l'applicazione al personale militare dell'armonizzazione prevista dalla legge n. 335/1995, non ha escluso il richiamo dell'art. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema, sistema che appunto prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare.

D'altra parte, non può escludersi l'applicazione della predetta norma sul presupposto dell'assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l'aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995.

In proposito è solo il caso di evidenziare che tale problema si pone a prescindere dall'aliquota da applicare complessivamente per l'anzianità maturata al 31.12.1995.

Orbene, escludere l'applicazione dell'aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un'anzianità di servizio tra i quindici e i vent'anni, ma con un'anzianità ben maggiore ed applicare invece l'aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'appello deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Il computo del trattamento pensionistico nel dettaglio esorbita dall'ambito di questo giudizio, limitato, ex art. 170 c.g.c., alla questione di diritto. Il ricorrente ha, inoltre, diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti.

Su tali arretrati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Le spese di lite sono compensate, in ragione della novità, in appello, della questione trattata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

(Omissis)
